

**TRIBUNALE DI CATANIA**ASTE
GIUDIZIARIE®
SEZIONE FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

Letti gli atti del fascicolo fallimentare;

vista l'istanza del 19/5/2026 del curatore, con la quale ha chiesto procedersi alla vendita delle quote: pari al 16,6% delle seguenti società: 1) TOSCANO EUROPE S.R.L. (C.F. 00132860875); 2) TOSCANO ASSETTI S.R.L. (C.F. 06092300877);

rilevato che il curatore ha rappresentato che dallo statuto delle società emerge l'esistenza del diritto di prelazione, in capo agli altri soci, da esercitare nei modi e termini di cui all'art. 7;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 2471, comma 3, c.c., *“Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dal 'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo”*;

ritenuto che *“il meccanismo appena richiamato mira a realizzare un contemperamento fra il diritto del creditore procedente a sottoporre ad espropriazione i beni del suo debitore e l'interesse organizzativo della società al controllo delle variazioni della sua compagine sociale (così C. Cost. 30.5.2008, n. 186) e pertanto deve ritenersi pienamente applicabile a qualunque clausola statutaria di limitazione della trasferibilità delle quote, siano esse clausole di gradimento o di prelazione”* (per tale condivisibile interpretazione v. Tribunale Siracusa sez. I, 26/05/2022, con richiamo per l'applicazione di superiori principi di Cassazione civile sez. I, 07/11/2002, n. 15605 con riguardo al disposto dell'art. 2480 c.c., oggi traslato nell'art. 2471 c.c. a seguito della novella del 2003);

ritenuto che, avendo dato atto il curatore del mancato raggiungimento di un accordo con la società, occorre, quindi, procedere alla vendita con incanto, ex artt. 106, comma 2, L.F., 2471, comma 3, c.c. e 534 e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

ASTE GIUDIZIARIE

DISPONE la vendita all'incanto in due lotti separati, rispettivamente, delle quote versate, pari al 16,6% delle seguenti società:

ASTE GIUDIZIARIE

LOTTO 1: quote di partecipazione detenute da TOSCANO S.R.L. (oggi fallita) pari al 16,6% del capitale sociale della società TOSCANO EUROPE S.R.L., con sede in Catania, Via Acquicella Porto n. 30, C.F./P.IVA 00132860875 – REA CT-16962, al prezzo base d'asta di € 124.139,73 come da perizia di stima a firma del Dott. Maurizio Circo; Offerta minima in aumento: € 10.000,00;

ASTE GIUDIZIARIE

LOTTO 2: quote di partecipazione detenute da TOSCANO S.R.L. (oggi fallita) pari al 16,6% del capitale sociale della società TOSCANO ASSETTI S.R.L., con sede in Catania, Via Acquicella Porto n. 30, C.F./P.IVA 06092300877 – REA CT-466157, al prezzo base d'asta di € 272.090,98 come da perizia di stima a firma del Dott. Maurizio Circo; Offerta minima in aumento: € 10.000,00;

ASTE GIUDIZIARIE

DELEGA, ex art. 534 bis c.p.c., le operazioni di vendita e ogni altro incumbente, l'avv. Manuela Perna (curatore);

ASTE GIUDIZIARIE

ASSEGNA al riguardo termine sino al 30/11/2026;

ASTE GIUDIZIARIE

DISPONE che il delegato provveda a iscrivere la presente ordinanza presso il Registro delle Imprese e a notificarla alla società, le cui quote di partecipazione sono poste in vendita, nonché a:

1. esperire tre tentativi di vendita;
2. vendere al miglior offerente, con l'avvertimento che la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo e lo corrisponda entro il medesimo termine mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura;
3. effettuare le pubblicità di cui all'art. 490, comma 1, c.p.c., oltre che altre forme di pubblicità, avvalendosi, se del caso, di soggetto specializzato tra quelli indicati dall'art. 107, comma 1, L.F. per le finalità della presente vendita, la cui designazione da parte del curatore avverrà con predeterminazione dei relativi oneri;
4. stabilire modo, tempo e luogo dell'incanto;
5. fissare un nuovo incanto, quando il bene sia rimasto invenduto, con il ribasso di cui all'art. 538 c.p.c., o non pagato, ai sensi dell'art. 540, comma 1, c.p.c.;
6. redigere il processo verbale dell'incanto e a depositarlo immediatamente nel fascicolo telematico;
7. comunicare alla società, le cui quote di partecipazione sono poste in vendita,

l'eventuale aggiudicazione ai fini di cui alla seconda ipotesi del comma 3 dell'art. 2471 c.c. sopra richiamato, in uno alle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla procedura per l'eventualità in cui si concretizzi quanto previsto della disposizione da ultimo richiamata;

8. riversare il ricavato sul conto corrente della procedura, salve restituzioni nell'eventualità si concretizzi la seconda ipotesi del comma 3 dell'art. 2471 c.c., oltre che, in ogni caso a vendita avvenuta, a espletare le formalità necessarie al trasferimento delle quote.

Tutti gli interessati, che dovranno fornire tutti i dati necessari alla loro identificazione, potranno effettuare a proprie spese una due diligence con richiesta di accesso alla documentazione. La richiesta di visionare la documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo PEC della procedura, unitamente alla dichiarazione di impegno alla riservatezza da redigersi conformemente al "Patto di riservatezza" che verrà fornito agli eventuali richiedenti; i documenti consultabili, che il curatore è invitato a previamente individuare e il cui elenco comunicherà alla società, potranno essere oggetto di aggiornamento e/o di eliminazione con le stesse modalità – qualora ciò sia funzionale alla vendita - sino alla data della vendita. Il curatore potrà negare l'accesso alla documentazione a qualsiasi soggetto, anche se nel frattempo ammesso, qualora sussistano giustificati motivi.

La delega e gli atti conseguenti sono regolati, per quanto non esplicitato nel presente provvedimento, dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis c.p.c., in quanto compatibili con il presente provvedimento e con le previsioni del Titolo II, Capo II, Sez. III, del codice di rito.

Si comunichi al curatore e al delegato.

Catania, 28/5/2026

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. Fabio Letterio Ciraolo